

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per: **MAFFEI GIUSEPPE**, nato ad Avellino il 30/11/1975, residente in Solofra, Via S. Andrea, cod. fisc. MFFGPP75S30A509C, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Alessandro Missineo (cod. fisc. MSSNTL70H06M208P), con domicilio digitale presso il difensore il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla p.e.c. natale.missineo@avvlamezia.legalmail.it ovvero al fax 0968/29693, giusta procura speciale allegata al presente ricorso, stesa su foglio separato dal quale è estratta copia informatica conforme per immagine, che viene depositata con modalità telematica

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, cod. fisc. 80062970373,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Modena via Rainusso, n. 70, cod. fisc. 80009830367,

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 94177150367, corrente in



Modena, domiciliati *ex lege* l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

Premesso

-che la ricorrente, in data 22/3/2021, ha presentato presso l'Istituto Scolastico in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per il profilo di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 11/12/1996 al 18/2/1997, dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto nel 1994 e non in costanza di nomina (v. docc. 1,2,3);

-che, dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, sono stati riconosciuti al ricorrente punti 7,93 per il profilo di collaboratore scolastico (doc. 4), senza che gli siano stati riconosciuti 6 punti per il servizio militare prestato ma solo 0,60.

Considerato

che secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.

Il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei*



concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Secondo il Ministero, gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo.

Detta interpretazione restrittiva non tiene però in debita considerazione la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010 sopra richiamato.

La giurisprudenza di legittimità ha già più volte statuito sul punto, dando così luogo ad un orientamento che può dirsi consolidato, interpretando estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare (preceduta peraltro da disposizione avente simile tenore, come osservato nelle pronunce).

Molto chiara è sul punto Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 – 02 che così ha motivato: *“secondo l'art. 485, co. 7, d. Lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di*



leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.

Nello stesso senso si vedano: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41894 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 36354 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35380 del



2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34688 del 2021; Cass. Sez. L; Sez. L, Ordinanza n. 33151 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15467 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15127 del 2021.

Appare utile segnalare che la Suprema Corte, nelle ordinanze n. 34687 del 2021 e n. 34686 del 2021 ha affrontato anche la questione della asserita discriminazione che l'ampia interpretazione dell'art. 2050 comporterebbe in danno delle concorrenti di sesso femminile. Secondo la Corte *“Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal Ministero ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 3 Costituzione né della direttiva nr. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira, dunque, a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie”*. Si richiama altresì l'analogo orientamento espresso dal giudice amministrativo (sentenza CDS n. 1720/22 del 10.03.2022; sentenza CDS n. 3286/22 del 27.04.2022; sentenza CDS n. 7383/22 del 23.08.2022).

Alla luce delle suddette pronunce discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 197 del 1994, il



riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti".

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *"punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni"*, per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA.

Infine, in considerazione degli innumerevoli precedenti di legittimità e di merito e che le controparti non hanno inteso accogliere in via bonaria la richiesta di rettifica **(doc. 5)**, se ne chiede la condanna al pagamento delle spese legali.

Ragion per cui, in base a quanto fin qui dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale in epigrafe perché Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., autorizzando se del caso il ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notifica degli atti di causa sul sito del M.I.M. e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

-accogliere la domanda proposta e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti



13,33 (7,93+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;

-per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione del suddetto punteggio e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia;

-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allegano:

1. Domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia;
2. Attestato servizio militare;
3. Titolo di studio per l'accesso alle graduatorie - diploma;
4. Graduatorie e schede valutazione titoli profilo (CS);
5. Diffida al MIM;
6. Autocertificazione redditi e carta identità.

Modena - Lamezia Terme 14/3/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio civile prestato non in costanza di carica con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del "Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario" per la III fascia e



l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto.

Cio' implica che gli aspirati agli incarichi attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi, con conseguente potenziale interesse contrario. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato al personale ATA potenzialmente controinteressato, attualmente inserito nelle Graduatorie del Personale di circolo e di Istituto di III fascia.

Rilevato che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"; che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

che già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.; che vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito



internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio scolastico regionale [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R)

Rilevato infine che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Modena - Lamezia Terme 14/3/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo

